

Edizione di venerdì 5 Marzo 2021

CASI OPERATIVI

Passività inesistenti: lo storno genera sopravvenienze imponibili?

di EVOLUTION

AGEVOLAZIONI

Credito sanificazione: semaforo rosso alle spese non comunicate

di Luca Caramaschi

ISTITUTI DEFLATTIVI

Disapplicazione della norma antielusiva anche in giudizio e senza interpello

di Angelo Ginex

AGEVOLAZIONI

Aumenti di capitale: tax credit al test dei ricavi

di Alessandro Carlesimo

ADEMPIMENTI

SPID tra cittadini, professionisti e imprese

di Clara Pollet, Simone Dimitri

CASI OPERATIVI

Passività inesistenti: lo storno genera sopravvenienze imponibili?

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

ASSETTI ORGANIZZATIVI, CONTROLLO INTERNO E CONTINUITÀ AZIENDALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Lo storno di passività inesistenti dà luogo a sopravvenienze attive imponibili?

Nell'ambito del reddito d'impresa le sopravvenienze attive sono disciplinate dall'articolo 88 Tuir, il quale prevede due tipologie di sopravvenienze:

- quelle proprie;
- quelle improprie.

Ai sensi dell'articolo 88, comma 1, Tuir le sopravvenienze proprie sono quelle che derivano da:

- ricavi o proventi conseguiti a fronte di oneri, perdite dedotte o passività iscritte in esercizi precedenti;
- ricavi o proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in esercizi precedenti;
- sopravvenuta insussistenza di oneri, spese, perdite o passività iscritte in bilancio in esercizi precedenti.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

AGEVOLAZIONI

Credito sanificazione: semaforo rosso alle spese non comunicate

di Luca Caramaschi

Seminario di specializzazione

IL BILANCIO SOCIALE PER ENTI DEL TERZO SETTORE, IMPRESE SOCIALI E COOPERATIVE SOCIALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con una recente pronuncia che lascia a dir poco perplessi la **DRE Lombardia**, in risposta ad una [istanza di interpello \(la n. 904 – 2613/2020\)](#), si è espressa negativamente sulla possibilità di fruire del credito d'imposta c.d. “sanificazioni” previsto dall'[articolo 125, comma 1, D.L. 34/2020](#) (Decreto Rilancio) in relazione a **spese sostenute** dopo la data del 31 agosto 2020 ma non evidenziate come da “sostenere” nella **comunicazione telematica** approvata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate [prot. n. 259854/2020](#).

Il caso preso in esame dalla citata direzione regionale è quello di una **società** che fino ad agosto 2020 ha sostenuto **spese per interventi di sanificazione** dei propri locali che, al fine di fruire del credito d'imposta **ai sensi del richiamato articolo 125 D.L. 34/2020, ha indicato nella richiamata comunicazione** poi trasmessa telematicamente.

Non avendo in progetto di sostenere altre spese di questa natura non ha, tuttavia, indicato nella comunicazione inviata entro il successivo 7 settembre alcun importo con riferimento alle **spese “da sostenere” fino al 31 dicembre 2020**.

Senonché nel mese di novembre 2020, a seguito del fatto che una **dipendente** è risultata **positiva** al Covid-19, su **indicazione della Asl competente**, la società ha sostenuto una spesa per una ulteriore **sanificazione** dei locali.

Certa di aver diritto al credito anche su dette spese, in assenza di chiarimenti sul punto, la società ha proposto **interpello alla DRE competente** ricevendo **risposta negativa** con argomentazioni che – pur fondate sul dato formale delle disposizioni normative – appaiono prive di qualsiasi logica e che ahimè, presuppongono **capacità “divinatorie”** in capo alla società richiedente.

Vediamo di ripercorrere brevemente il **contenuto delle disposizioni** sopra richiamate per provare a comprendere meglio la situazione.

Il citato [articolo 125, comma 1, D.L. 34/2020](#) stabilisce che “*Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, ..., spetta un credito d’imposta in misura pari al 60 percento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020*“.

In data 10.07.2020 interviene il previsto [provvedimento direttoriale prot. n. 259854/2020](#) al fine di stabilire che, in relazione al predetto credito, “*I soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere ai crediti d’imposta di cui al punto 1.1 comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020*“.

Sempre con tale provvedimento viene approvato il **modello di Comunicazione** delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione che poteva **essere inviato dal 20 luglio al 7 settembre 2020** e viene previsto che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la **percentuale** resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020. Detta percentuale è ottenuta **rapporando** il limite complessivo di spesa all’**ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti**.

Con il successivo **provvedimento direttoriale prot. n. 302181/2020**, pubblicato proprio il giorno 11 settembre, l’Agenzia ha poi reso nota **la percentuale del 15,6423 per cento**, e cioè la percentuale che, dato l’importo delle spese comunicate ed il conseguente importo del credito teorico, consente di ottenere il **credito d’imposta massimo effettivamente utilizzabile** dal contribuente (credito che viene visualizzato da ciascun contribuente tramite il proprio cassetto fiscale).

Per permettere ai beneficiari e agli eventuali cessionari **l’utilizzo in compensazione**, tramite modello F24, del credito d’imposta in commento, la [risoluzione 52/E/2020](#) ha istituito il **codice tributo “6917”**, denominato **“Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione -articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34?”**.

Successivamente, l’[articolo 31, comma 4-ter, D.L. 104/2020](#), inserito in sede di conversione dalla L. 126/2020, ha stabilito che “*Al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, le risorse destinate al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 403 milioni di euro per l’anno 2020. Le suddette risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati in applicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al citato articolo 125, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, secondo i criteri e le modalità ivi previsti*“.

Con l'ulteriore **Provvedimento prot. n. 381183 del 17.12.2020** l'Agenzia delle entrate ha stabilito che, per effetto dei maggiori stanziamenti destinati al finanziamento del credito d'imposta in parola, “*La nuova percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, ..., è pari al 47,1617 per cento*” e che “*L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n.259854 del 10 luglio 2020, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all'unità di euro*”. **Credito d'imposta** sempre verificabile dal contribuente nel proprio **cassetto fiscale** accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Nello scenario sopra descritto **la DRE Lombardia**, nella risposta all'interpello in commento, **afferma** che “*Le maggiori risorse rese disponibili hanno quindi consentito di rideterminare la percentuale utilizzabile al fine di quantificare il credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun contribuente, ma sempre sulla base dei dati, già noti all'Agenzia delle entrate, relativi alle spese comunicate entro il 7 settembre 2020*” e che “*Come si evince dalla lettura dei provvedimenti emanati e delle istruzioni per la compilazione e l'invio della comunicazione delle spese che danno diritto al credito di cui all'articolo 125 in esame, l'importo delle spese comunicate entro il 7 settembre 2020 è quello che, in via definitiva, consente di individuare, per tale credito, la quota dello stesso effettivamente fruibile, in proporzione alle risorse disponibili*”.

In pratica, secondo la DRE, **le spese di sanificazione sostenute successivamente al 7 settembre 2020, e non comunicate, non possono rilevare ai fini della quantificazione del credito d'imposta fruibile** con la conseguenza che **il credito d'imposta utilizzabile** è sempre e solo quello il cui importo è visualizzabile nel cassetto fiscale della società.

Avrebbe quindi fatto bene la società, in spregio a qualsivoglia **principio di buona fede**, ad inventarsi in sede di compilazione della comunicazione trasmessa telematicamente un importo di fantasia di spese ancora da sostenere (magari consistente), al fine di ottenere la “copertura” per la fruizione del relativo **credito d'imposta**.

Basti solo dire che se avesse così operato, la società avrebbe contribuito a determinare una **percentuale di spettanza** del credito ancor più bassa di quella prevista a danno dell'intera platea di contribuenti interessati.

Se è questo **l'insegnamento** che arriva dall'**Amministrazione finanziaria** c'è poco da star tranquilli.

ISTITUTI DEFLATTIVI

Disapplicazione della norma antielusiva anche in giudizio e senza interpello

di Angelo Ginex

DIGITAL Master di specializzazione

LABORATORIO OPERATIVO SULLE RIORGANIZZAZIONI SOCIETARIE

Scopri di più >

Il contribuente che intenda far valere l'**illegittimità** dell'operato dell'amministrazione in ordine al **mancato riconoscimento** di deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o di altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, per l'impossibilità, in concreto, del verificarsi di **effetti elusivi, non è tenuto obbligatoriamente ad avanzare istanza di interpello disapplicativo**, incorrendo altrimenti nella decadenza dal diritto ad ottenere la disapplicazione delle disposizioni antielusive, ma può far valere la medesima pretesa **direttamente in sede giudiziale**, con correlativo **obbligo del giudice di pronunciarsi in merito**.

È questo l'**innovativo principio** sancito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 5953, depositata ieri 4 marzo**, la quale è intervenuta per la prima volta sul punto, richiamando gli arresti giurisprudenziali in tema di **impugnabilità o meno dell'atto di diniego** all'istanza di interpello disapplicativo.

La vicenda trae origine dalla notifica ad una società a responsabilità limitata di un **avviso di accertamento**, relativo al periodo d'imposta 2003, con cui era stata accertata una maggiore Irpeg a seguito del **disconoscimento**, da parte dell'amministrazione finanziaria, per difetto dei requisiti di cui all'[articolo 123, comma 5, Tuir, dell'utilizzo in compensazione di perdite fiscali pregresse maturate da altre società incorporate nella citata S.r.l.](#)

Detto atto veniva impugnato dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, la quale rigettava però il **ricorso**. Seguiva l'appello in Commissione tributaria regionale della Lombardia, che a sua volta **respingeva il gravame**. Così, al fine di ottenere l'annullamento di quest'ultima sentenza, la citata S.r.l. proponeva **ricorso in Cassazione**, cui resisteva l'Agenzia delle entrate con controricorso.

Tra gli altri motivi, ai fini che qui interessano, la società ricorrente lamentava l'**illegittimità** della sentenza impugnata per **violazione e falsa applicazione** degli [articoli 123, comma 5, Tuir,](#)

37-bis, comma 8, D.P.R. 600/1973 e 24 Cost., in quanto i giudici di seconde cure, confermando la pretesa recata dall'avviso di accertamento, avevano affermato che **“le valutazioni necessarie per la disapplicazione della norma antielusiva potessero essere effettuate soltanto in sede di interpello”**.

Detto in altri termini, la ricorrente sosteneva che il citato articolo 123, comma 5, avrebbe dovuto essere **disapplicato** per assenza dei requisiti dell'operazione elusiva, mentre la CTR della Lombardia aveva ritenuto che la disapplicazione fosse possibile **solo su espressa autorizzazione** dell'Agenzia delle entrate.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto **fondato tale motivo**, in assenza di precedenti sul punto, sulla scorta degli **arresti giurisprudenziali** che, intervenendo in tema di **impugnabilità o meno dell'atto di diniego** del direttore regionale all'istanza di interpello disapplicativo, ne hanno chiarito **natura ed efficacia**.

Dopo aver ripercorso i **due orientamenti in materia**, la Suprema Corte ha ritenuto di condividere quello **maggioritario** secondo cui **il contribuente ha una mera facoltà di impugnare il citato diniego**, atteso che quest'ultimo non è un atto rientrante tra quelli tipici di cui all'**articolo 19 D.Lgs. 546/1992**, ma un **provvedimento** con cui l'amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur **senza efficacia vincolante** per questi, il proprio **convincimento** in ordine ad un **determinato rapporto tributario** (cfr., Cass. ord. 15.02.2018, n. 3775; Cass. ord. 6.10.2017, n. 23469; Cass. sent. 5.10.2012, n. 17010).

Secondo tale orientamento, **il parere espresso dal direttore regionale non è obbligatoriamente impugnabile**, con la conseguenza che **dalla sua mancata impugnazione non può farsi derivare in via interpretativa una decadenza del contribuente dal diritto di contestare una pretesa tributaria in sede giurisdizionale**, dimostrando, senza alcuna preclusione, la sussistenza delle condizioni per fruire della disapplicazione della norma antielusiva.

In virtù di tali considerazioni, quindi, si è affermato che **l'interpello disapplicativo non implica sempre e comunque la necessità della sua attivazione**, a pena di sostanziale decadenza dalla possibilità di ottenere la disapplicazione della norma antielusiva e, **ove omesso, non inibisce in alcun modo la facoltà del contribuente di far valere davanti al giudice adito le ragioni sostanziali della richiesta di disapplicazione della norma antielusiva**, cui si correla il corrispondente dovere di quest'ultimo di esaminarle.

Sulla base di tali argomentazioni il **ricorso** della società ricorrente è stato **accolto**, con conseguente **cassazione** della sentenza e **rinvio** alla CTR della Lombardia in diversa composizione affinché si attenga al suesposto principio di diritto.

AGEVOLAZIONI

Aumenti di capitale: tax credit al test dei ricavi

di Alessandro Carlesimo

Seminario di specializzazione

IL BILANCIO SOCIALE PER ENTI DEL TERZO SETTORE, IMPRESE SOCIALI E COOPERATIVE SOCIALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel quadro delle misure volte ad incentivare il rafforzamento patrimoniale delle imprese interessate dalla congiuntura negativa da Covid-19, nel Decreto Rilancio è stato introdotto un **duplice tax credit** che matura in presenza **di interventi di ricapitalizzazione insistenti su società di medie dimensioni**.

Il credito in parola, invero, è indirizzato alle imprese che **non soddisfano il criterio dimensionale stabilito per l'accesso ai contributi a fondo perduto** di cui all'[articolo 25 D.L. 34/2020](#).

L'agevolazione è rivolta dunque alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società europee e società cooperative europee (diversi da intermediari finanziari ed enti assicurativi) aventi sede legale in Italia, che registrano nel 2019 **un ammontare dei ricavi superiore a 5 milioni e non superiore a 50 milioni di euro**.

Altro parametro da rispettare è quello relativo ai ricavi conseguiti nel periodo **marzo-aprile 2020**. Al riguardo, la norma prevede che nel **bimestre si sia verificata una riduzione dell'ammontare dei ricavi**, rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, **in misura non inferiore al 33 per cento**.

L'Agenzia delle Entrate, nella [risposta all'interpello n.117](#), ha di recente affrontato la questione relativa alla verifica del fatturato nel particolare caso in cui la costituzione della società conferitaria abbia avuto luogo nell'anno 2020 a seguito del **conferimento di un'azienda preesistente**, definendo **l'approccio da utilizzare sia nel test dello scostamento del fatturato, sia nel riscontro del volume dei ricavi conseguiti nell'annualità 2019**.

In proposito, la tesi dell'Amministrazione prende le mosse dai chiarimenti già forniti con riferimento alla fattispecie *ex articolo 25 del Decreto Rilancio* ([circolare 15/E/2020](#)).

Viene infatti riproposta la comune *ratio legis* ispiratrice secondo cui occorre **osservare, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi, sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato**, i valori riferibili all'azienda oggetto di trasferimento.

Pertanto, occorre considerare:

- ai fini della verifica della soglia minima dei ricavi, i proventi di cui [all'articolo 85, comma 1, lettere a\) e b\), del Tuir](#), realizzati nel 2019 dall'azienda **acquisita tramite il conferimento**;
- ai fini del confronto, i dati riferibili ai due periodi di riferimento (marzo e aprile 2020 rispetto al 2019) considerando i ricavi di cui [all'articolo 85, comma 1, lettere a\) e b\), Tuir generati dall'azienda conferita](#).

In tale circostanza si attribuisce **rilievo alla fonte dei ricavi e non al dato formale relativo al soggetto giuridico cui sono riconducibili i componenti economici**.

Giova ricordare che la disciplina prevista dall'[articolo 26 D.L. 34/2020](#) opera in **modalità bifase**: con riferimento agli aumenti di capitale del 2020 è previsto **un beneficio fiscale duplice che si produce nella sfera giuridica del socio conferente e della società conferitaria**.

Più in dettaglio, il conferimento in denaro nel periodo compreso tra il 20 maggio e il 31 dicembre 2020 **attribuisce al socio conferente un credito d'imposta pari al 20% dell'apporto**, fermo restando **l'investimento massimo agevolabile di 2 milioni di euro**. Tra le altre condizioni per l'accesso al credito, va rimarcata la necessità dell'effettiva esecuzione del conferimento entro il 31 dicembre 2020. Pertanto, non risulta sufficiente la **mera sottoscrizione dell'aumento di capitale**, ma occorre altresì **l'integrale versamento dell'importo**, imputato alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle società.

Il socio conferente può utilizzare il credito **nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020** e, per la parte residua, in quelle successive, **fino a quando non è concluso l'utilizzo**. Il credito potrà, altresì, essere utilizzato **in compensazione orizzontale a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al 2020**, senza l'applicazione dei limiti annuali di **700.000** (per il 2020 elevato a 1 milione) e **250.000 euro**.

La spettanza del credito è condizionata al rispetto del periodo minimo di *lock – up* della partecipazione acquisita: il titolo riveniente dal conferimento **deve essere mantenuto dal socio conferente fino al 31 dicembre 2023 e la società conferitaria ha l'obbligo di non distribuire riserve di qualsiasi tipo prima della suddetta data**, pena la decadenza dal beneficio con effetto retroattivo.

Alla società destinataria dell'investimento compete un credito d'imposta commisurato alle perdite eccedenti la decima parte del patrimonio netto, per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti entro la fine del primo semestre dell'anno 2021, all'indomani dell'estensione temporale, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, operata dalla Legge di Bilancio 2021.

Affinché il credito della conferitaria sia attribuito, la società deve trovarsi in uno stato di virtuosità, attestata dalla sussistenza delle seguenti condizioni:

- regolarità contributiva, fiscale, urbanistica, edilizia, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- assenza aiuti illegali ricevuti (e non restituiti o depositati in un conto bloccato) dalla Commissione Europea;
- assenza di procedure concorsuali e di istanze volte a far dichiarare l'assoggettamento ad una procedura concorsuale;
- assenza di condanne definitive dei soci, amministratori o titolari effettivi per reati tributari, con annessa irrogazione delle sanzioni penali accessorie
- assenza di condizioni ostative stabilite dal Codice antimafia;

Il credito di imposta è pari al 30% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, e, comunque, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale effettuato (percentuale che sale al 50%, con riferimento agli aumenti eseguiti nel **2021**).

Tale credito d'imposta non fa emergere proventi tassabili ai fini dell'Ires e dell'Irap ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione senza limiti a partire **dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, ma comunque successivamente all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020** ed entro la data del 30 novembre 2021.

Anche per la conferitaria l'eventuale distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 (1° gennaio 2025, per gli investimenti del primo semestre 2021) comporta la **decadenza dal beneficio** con effetto retroattivo.

Si ricorda che in ambedue le versioni del tax credit il beneficiario deve presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, nonché espletare gli altri adempimenti previsti, segnatamente, agli **articoli 3 e 6 D.M. 10.08.2020**.

ADEMPIMENTI

SPID tra cittadini, professionisti e imprese

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Seminario di specializzazione

IL MODELLO 231 IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In relazione all'accesso ai servizi on line dell'agenzia delle entrate, **dal 1° marzo 2021**, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale ([articolo 24 D.L. 76/2020](#)), **non sono rilasciate nuove credenziali Fisconline ai cittadini**.

Restano valide, comunque, le credenziali Fisconline già in possesso degli utenti e in uso, ma verranno **dismesse il 30 settembre 2021**.

Dal **1° marzo** chi non possiede le credenziali Fisconline potrà accedere all'area riservata dei servizi *online* dell'Agenzia utilizzando esclusivamente una delle tre modalità di autenticazione universali, **SPID**, CIE o CNS, riconosciute per accedere ai servizi online di tutte le Pubbliche amministrazioni.

Le **Identità SPID** erogate alla data del 23 febbraio 2021 sono 17.563.162 secondo il monitoraggio dei progetti di trasformazione digitale dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Con il Sistema Pubblico d'Identità Digitale – SPID i cittadini possono accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti, con una coppia di credenziali (username e password) personali. SPID si può usare da **qualsiasi dispositivo**: computer, tablet e smartphone ed è possibile attivarlo, gratuitamente o a pagamento, sul sito di uno dei gestori di identità abilitati. Una volta ottenuto, **l'utilizzo di SPID è gratuito per il cittadino**.

Diversamente dai cittadini, i **professionisti e le imprese** in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline e Sister, rilasciate dall'Agenzia, possono **continuare a utilizzarle anche dopo il 1° marzo** e fino alla data che sarà stabilita con un **apposito decreto attuativo**, come previsto dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Le persone fisiche, prima di poter operare per le società e/o per gli enti per i quali siano stati autorizzati, devono **identificarsi**. Dal **1° ottobre 2021** potranno farlo esclusivamente con SPID o CIE o CNS, a meno che siano titolari di partita Iva.

L'identità digitale ad uso professionale veicola, oltre ai dati della persona fisica, anche i dati della **persona giuridica** (ad esempio la partita iva, la tipologia societaria, etc.) e può essere richiesta per accedere a servizi dedicati a **scopi professionali**:

- ad **uso professionale della persona fisica**, che veicola solo i dati della persona fisica;
- ad **uso professionale della persona giuridica**, che fornisce i dati della persona fisica e dell'organizzazione di appartenenza.

Il **responsabile legale di un'organizzazione** (società, ente, impresa, ecc.) può richiedere e utilizzare la propria identità digitale per accedere ai servizi *online*.

A tale scopo è anche possibile dotare i **propri dipendenti** di identità digitali per uso professionale della persona giuridica. Sono valide ancora le [linee guida](#) predisposte da Agid.

Al fine di rilasciare l'identità digitale **uso professionale della persona fisica**, il gestore dell'identità deve verificare l'identità personale della persona fisica richiedente. La verifica dell'identità è assolvibile anche attraverso un servizio in rete accessibile con l'uso di identità digitale SPID della medesima persona fisica, a condizione che le credenziali utilizzate per l'autenticazione siano state rilasciate dallo stesso IdP al quale vengono richieste le **credenziali per uso professionale** e siano di livello pari o superiore a quelle richieste. Tale limitazione non si applica nel caso in cui siano intervenuti specifici accordi di natura privata fra gli IdP. Al fine di rilasciare l'identità digitale **uso professionale per la persona giuridica** il gestore dell'identità deve:

- a) verificare l'**identità personale della persona fisica richiedente**;
- b) verificare che il richiedente abbia **titolo per richiedere l'identità digitale per la persona giuridica**.

La **verifica per l'uso personale della persona fisica** e quella di cui alla lettera a) è effettuata con le modalità e i controlli previsti dalla normativa vigente in materia di **rilascio dell'identità digitale della persona fisica**; mentre per la lettera b) è effettuata con modalità preventivamente sottoposte dal gestore dell'identità ad **AgID per l'approvazione**.

Le condizioni per la fornitura dell'identità digitale uso professionale sono **oggetto di contrattazione** fra le parti. L'identità digitale uso professionale contiene l'attributo?estensione Purpose valorizzato con **codice P**.

Prima di sottoscrivere l'atto che regola il rapporto fra le parti, l'IdP (gestore dell'identità digitale SPID) deve verificare la **reale esistenza del soggetto giuridico che costituisce parte del rapporto**. L'atto giuridico che instaura il rapporto fra le parti deve contenere:

- a) i **nominativi dei soggetti dell'organizzazione che hanno il potere di autorizzare il rilascio e la revoca** delle credenziali dei gestori e le modalità con cui tali richieste devono pervenire

all'IdP. Tali modalità, devono assicurare l'integrità, l'autenticità, il non ripudio, la tracciabilità e la conservazione delle richieste per il periodo di cui all'[articolo 7, comma 8, D.P.C.M. 24.10.2014](#) (venti anni decorrenti dalla scadenza o dalla revoca dell'identità digitale);

b) un **indirizzo di posta elettronica certificata dell'organizzazione**;

c) il **nominativo e i recapiti dei rispettivi responsabili del rapporto**.